



**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'**  
**SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITA'**

## **Lettera di Invito e Disciplinare di Gara**

Gara in n. 2 (due) lotti, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, attraverso Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di progettazione e gestione di Centri Anti-Discriminazione (CAD), motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere, per persone LGBTQIA2S+

## Indice

PREMESSE.....	4
1.. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2.. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	6
2.2. CHIARIMENTI .....	6
2.3. COMUNICAZIONI.....	6
3.. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE PREZZI .....	9
4.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
5.. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	11
6.. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE .....	14
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.....	14
7.. AVVALIMENTO.....	15
8.. SUBAPPALTO .....	16
9.. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	16
10.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	17
11.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	17
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	18
12.SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	19
13.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	20
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	20
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N.14 .....	23
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	23
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	24
13.5. DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	25
13.6. PATTO DI INTEGRITÀ .....	26
14.OFFERTA TECNICA .....	26
15.OFFERTA ECONOMICA.....	28
16.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	29
16.2. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	31
16.3. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	32
17.COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	33
18.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	33
19.VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	33
20.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	34
21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	35
22.AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	35
23.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	37
24.CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
25.ACCESO AGLI ATTI.....	38
26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	38
27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38
28.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	39
28.1. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....	39
28.2. PATTO DI INTEGRITÀ .....	43
28.3. PROTOCOLLO SICUREZZA E LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI .....	43

## PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. ... del ....., il Comune di Napoli ha deciso di affidare il servizio per la progettazione e gestione di n. 2 Centri Anti-Discriminazione (C.A.D.), motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere, per personale LGBTQIA2S+.

La presente Lettera di Invito contiene: le norme disciplinanti la partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta ed i documenti da presentare a corredo della stessa, la disciplina della procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla presente gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n.36/2023, attraverso Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta), aperta a tutti gli operatori economici iscritti al MePA e abilitati, entro i termini di presentazione dell'offerta al bando/categoria Servizi/Servizi Sociali Vari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento è prevista in 4 (quattro) mesi dall'invio degli inviti.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune Napoli (codice NUTS ITF33).

CPV: 85300000-2

CUP: B69G24000060006

**lotto 1 CIG B6D38DA7F4**

**CUI S80014890638202400420**

**lotto 2 CIG B6D38DB8C7**

**CUI: S80014890638202400420**

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è:

dott.ssa Daniela Garofalo – email: [daniela.garofalo@comune.napoli.it](mailto:daniela.garofalo@comune.napoli.it)

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. La Piattaforma Telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 comma 2 del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle *Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma MePA*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di

assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993 n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento recante le *Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma MePA*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. Documenti di Gara

La documentazione di gara, disponibile sul sito internet: [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) e sulla piattaforma [MePA](#), comprende:

- a) lettera di invito/disciplinare;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) relazione tecnica illustrativa;
- d) documento di gara unico europeo;
- e) patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 21.12.2023.

### 2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste e delle relative risposte sulla piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di progettazione e gestione di Centri Anti-Discriminazione motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere come meglio definito nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

L'importo complessivo massimo presunto dell'appalto ammonta ad € 323.623,00 oltre IVA se dovuta.

Non sussistono oneri per la sicurezza da interferenze.

Detto importo ha valore puramente indicativo senza che ciò possa prefigurare in alcun modo un impegno contrattuale del committente.

All'affidataria saranno retribuite solo le prestazioni previste ed effettivamente sostenute.

L'appalto è finanziato con risorse del PN METRO PLUS e CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 e del Piano Sociale di Zona (FNPS 2020).

L'appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti, di identico oggetto e importo, pari a € 161.811,50 ciascuno, oltre Iva se dovuta, funzionalmente autonomi distinti per competenza territoriale, in analogia con quanto previsto per la ripartizione dei Centri Antiviolenza, come di seguito riportati:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Progettazione e gestione C.A.D. (Municipalità 1 – 5 – 8 – 9 – 10)	B6D38DA7F4	<b>€ 161.811,50</b> (di cui € 122.102,08 per manodopera non soggetto a ribasso)
2	Progettazione e gestione C.A.D. (Municipalità 2 – 3 – 4 – 6 – 7)	B6D38DB8C7	<b>€ 161.811,50</b> (di cui € 122.102,08 per manodopera non soggetto a ribasso)

L'appalto sarà concluso con 2 (due) operatori economici diversi, uno per ciascun lotto.

Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per uno o entrambi i lotti ma potrà aggiudicarsi al massimo un lotto, indipendentemente dalla forma di partecipazione, quale singolo o in RTI.

N.B.: Sia ai fini della partecipazione a lotti differenti sia ai fini dell'aggiudicazione, gli operatori economici che partecipano in forme diverse (es. come operatori singoli e componente di RTI ovvero come mandante e/o mandatario di RTI differenti) sono considerati il medesimo concorrente.

A tal fine, la Commissione procederà all'aggiudicazione dei lotti in favore dell'operatore economico primo classificato e del successivo lotto in favore del primo operatore economico, presente in graduatoria, non destinatario dell'altra proposta di aggiudicazione.

E' possibile l'aggiudicazione di entrambi lotti in favore dello stesso soggetto, nel limite della capacità economica e finanziaria posseduta, solo nel caso in cui il concorrente sia l'unico partecipante o risultato idoneo.

Il dettaglio relativo alla composizione del costo complessivo dell'appalto e di ciascun lotto è indicato nel piano dei costi di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle tabelle che seguono è riportato il dettaglio dei singoli lotti:

**Lotto n. 1 - CIG B6D38DA7F4**

N.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione delle attività volte a realizzare un Centro Anti-Discriminazione per le persone LGBTQIA2S+ (Municipalità 1 – 5 – 8 – 9 – 10)	CPV 85300000-2	P	
	1.1 Attività di sensibilizzazione e diffusione risultati			€ 4.000,00
	1.2 Attività di formazione			€ 7.000,00
	1.3 Costi del personale			€ 122.102,08
	1.4 Costi gestione/funZIONALIZZAZIONE struttura			€ 28.709,42
A) Valore dell'affidamento Iva esclusa				€ 161.811,50
B) Iva 22%				€ 35.598,53
A) + B) Importo complessivo				€ 197.410,03

**Lotto n. 2 - CIG B6D38DB8C7**

N.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione delle attività volte a realizzare un Centro Anti-Discriminazione per le persone LGBTQIA2S+ (Municipalità 2 – 3 – 4 – 6 – 7)	CPV 85300000-2	P	
	1.1 Attività di sensibilizzazione e diffusione risultati			€ 4.000,00
	1.2 Attività di formazione			€ 7.000,00
	1.3 Costi del personale			€ 122.102,08
	1.4 Costi gestione/funZIONALIZZAZIONE struttura			€ 28.709,42
A) Valore dell'affidamento Iva esclusa				€ 161.811,50
B) Iva 22%				€ 35.598,53
A) + B) Importo complessivo				€ 197.410,03



L'importo a base di gara, per ognuno dei singoli Lotti, comprende i costi della manodopera - che la stazione appaltante ha stimato complessivamente in € 122.102,08 - definiti, sulla base della tipologia di attività e del monte ore di attività che saranno realizzate dal personale impiegato, con riferimento alle tabelle ministeriali indicanti il costo medio orario del lavoro considerate secondo le retribuzioni vigenti previste dal CCNL Cooperative Sociali.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Conformemente al parere MIT n. 2154/2023, l'importo dei costi della manodopera non è scorporato dalla base d'asta.

L'operatore economico dovrà indicare in offerta il proprio costo della manodopera.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Cooperative Sociali (codice CNEL T151).

L'operatore economico potrà indicare un diverso CCNL purché garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché le prestazioni oggetto del presente appalto non saranno effettuate dal fornitore in sedi del committente e/o in luoghi di cui lo stesso ne abbia giuridica responsabilità.

L'appalto è finanziato con risorse del PN METRO PLUS e CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 e del Piano Sociale di Zona (FNPS 2020).

### **3.1. Durata**

La durata dell'appalto è di almeno 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla stipula del contratto o dall'avvio delle attività se antecedente.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, le attività potranno essere avviate nelle more della stipula dei rispettivi contratti.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'aggiudicatario.

In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

### **3.2. Revisione Prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 co. 3 lett. B del D. Lgs. n. 36/2023).

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi, di cui all'art. 65 comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi, di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato al massimo un lotto, indipendentemente dalla forma di partecipazione, quale singolo o in RTI.

E' possibile l'aggiudicazione di entrambi lotti in favore dello stesso soggetto, nel limite della capacità economica e finanziaria posseduta, solo nel caso in cui il concorrente sia l'unico partecipante o risultato idoneo.

Tale limitazione è prevista per garantire due diverse modalità di gestione del servizio, data la natura sperimentale del progetto.

Le aggregazioni di retisti, di cui all'art. 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96 comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96 comma 6 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni dell'esclusione all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 co. 16ter del Decreto Legislativo 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. Requisiti di idoneità professionale**

*Requisito richiesto per la partecipazione a uno o entrambi i lotti:* iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA della provincia in cui l'operatore economico ha sede, per attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e/o identità di genere, fatto salvo che si tratti di operatore economico non tenuto a tale obbligo.

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se

riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

I concorrenti dovranno possedere, nel triennio precedente all'invio della lettera di invito (2021, 2022, 2023) un fatturato globale complessivo non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta del lotto a cui si partecipa.

Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore economico affidatario del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

*Requisito richiesto indistintamente per la partecipazione a uno o entrambi i lotti:* esecuzione nel triennio antecedente all'invio della lettera di invito (2021, 2022, 2023) di attività nella prevenzione e contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e/o identità di genere, di durata complessiva di almeno 18 mesi. È possibile sommare periodi di attività di almeno 4 mesi continuativi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete e GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettere e), f), g) e h) del Codice, devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale:**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria:**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane e Consorzi Stabili.**

##### **Requisiti di idoneità professionale:**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:**

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372 comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'art. 104 co. 3 del Codice il concorrente può avvalersi di un ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla presente procedura purché i servizi siano eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96 comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.

Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11 lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo dello stesso comma 6.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL di settore di cui al paragrafo 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione, ad adottare specifiche misure dirette a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicando nella relazione allegata all'offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere ai predetti impegni.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'aggiudicatario dovrà disporre di sede operativa adeguata alla natura del servizio offerto, con sede nel territorio comunale. Il titolo di disponibilità effettivo della sede (atto di proprietà, contratto di locazione etc.) dovrà essere documentato, entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, una volta aggiudicato l'appalto.



## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare per ciascun lotto, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della Delibera Anac del 30 dicembre 2024, n. 598.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	<b>B6D38DA7F4</b>	€ 18,00
2	<b>B6D38DB8C7</b>	€ 18,00

**N.B.** Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: [www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac](http://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac)  
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto per ciascun lotto.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 23.59 del 31/08/2025**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### **11.1. Regole per la presentazione dell'offerta**

La presente procedura è gestita con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma.

L'offerta è composta, per ciascun lotto, da:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- OFFERTA TECNICA
- OFFERTA ECONOMICA

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa tutta la documentazione richiesta, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la

sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### 13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MePA per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE, compilato on line sulla piattaforma;
- 3) Documentazione in caso di avvalimento (eventuale);
- 4) Documentazione per i soggetti associati (eventuale);
- 5) (a titolo collaborativo) copia versamento contributo ANAC;
- 6) Patto di Integrità;
- 7) Modello requisiti speciali;
- 8) Modello equivalenza delle tutele (eventuale);
- 9) Autocertificazione Programma 100;
- 10) Protocollo Sicurezza e Legalità nel settore degli appalti e subappalti

#### 13.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza

- non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
  4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge 76/20;
  5. di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
  6. di impegnarsi ad adottare specifiche misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
  7. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
  8. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti alla verifica del DURC;
  9. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  10. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
  11. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli accessibile al seguente link: <https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20822> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8;
  12. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
  13. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
  14. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del "Nuovo Programma 100", richiamato nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026 del Comune di Napoli - per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali - pubblicato sul sito del Comune di Napoli;
  15. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 69 del 01/03/2024 (reperibile sul sito dell'ente al seguente link: [www.comune.napoli.it/codicedisciplinare](http://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare)), che, all'art. 2 comma 1 lettera d), dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che

realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

N.B. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 19 c.7 di detto Codice. In caso di violazioni delle suddette disposizioni si procederà alla risoluzione del contratto;

16. di impegnarsi a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice alla Direttiva 2014/24/UE. Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
17. di impegnarsi a mettere a disposizione, per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la durata dell'appalto, l'equipe operativa con tutte le caratteristiche e le qualifiche previste e dettagliate all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto, provvedendo a trasmettere, entro 20 giorni dalla aggiudicazione a seguito di specifica richiesta, i nominativi e i curricula del personale impiegato nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli, dei curricula e dei certificati di servizio dettagliati che ne attestino l'esperienza, consapevole che in caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all'avvio del procedimento per la revoca;
18. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge;
19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
20. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o) del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:



- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

### **13.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019 n.14.**

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o) del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.3. Documentazione in caso di avalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento
2. il contratto di avalimento

**N.B. Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.**

### 13.4. Documentazione ulteriore per i Soggetti Associati

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

##### a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria



- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **13.5. DGUE Documento di Gara Unico Europeo**

Il DGUE, disponibile sulla piattaforma, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento, anche dall'ausiliaria.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione, di cui all'art. 98 comma 4 lettere g) ed h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95 comma 1 lettera a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti, di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95 comma 1 lettere b), c) e d) e 98 comma 4 lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

### **13.6. Patto di Integrità**

Dovrà essere fornito Il Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

## **14. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza. Tale dichiarazione deve essere argomentata in modo congruo in merito alle ragioni rispetto alle quali eventuali parti dell'offerta debbano essere segretate. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
- d) dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL in caso di CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3;
- e) relazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione delle clausole sociali di cui al paragrafo 9 per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.1, i seguenti elementi:

CRITERI	
1	Descrizione aggiornata del contesto locale con particolare riferimento ai dati in materia di violenza e discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e/o identità di genere con particolare riguardo alle condizioni di esclusione e marginalità
2	Esperienza pregressa e documentata del soggetto proponente in iniziative analoghe a quella in oggetto
3	Progetto gestionale (descrizione delle attività, con articolazione degli orari e giornate di attività)
4	Proposte relative alla progettazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione che dovranno essere un'opportunità per sperimentare pratiche di collaborazione, rispetto e partecipazione
5	Proposte relative alla progettazione e realizzazione di seminari/incontri di formazione che analizzino la tematica LGBTQI+
6	Modello metodologico proposto per l'espletamento delle attività progettuali e coerenza con i bisogni dei destinatari
7	Monitoraggio e valutazione delle attività: utilità e rispondenza degli strumenti di lavoro alle azioni progettuali e agli interventi di supporto eventualmente attivati e, complessivamente, l'efficacia ed efficienza del progetto complessivo e dei singoli progetti individuali.
8	Qualità nell'offerta delle risorse umane impiegate (titoli professionali e di esperienza) (allegare curriculum) in termini di anni di esperienza nel contrasto alle discriminazioni per identità sessuale e di genere e nell'assistenza alle persone LGBTQI+ (un punto per ogni anno compiuto), modalità di organizzazione, metodologia e strumenti di lavoro
9	Proposte di modalità innovative/sperimentali e migliorative/integrative del progetto
11	Rete e partnership attivate (in relazione alla coerenza e qualità dei partner e alla pertinenza e validità dell'apporto di ciascun partner)

L'offerta tecnica dovrà essere redatta seguendo l'ordine dei criteri di valutazione del progetto tecnico previsti dall'art. 16.1 del presente Disciplinare richiamandone la numerazione.

**L'elaborato dovrà essere redatto in max 20 facciate (con esclusione di frontespizio e sommario), con font "TIMES NEW ROMAN", corpo 12, interlinea 1,5, margini 2 cm (dx; sn; sup; inf;).**

Nella relazione tecnica l'operatore economico indica le qualifiche professionali del personale impiegato nelle attività.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL** nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto delle clausole sociali per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al paragrafo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica una relazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione di dette clausole sociali.

Ulteriore documentazione e/o allegati alla relazione tecnica non indicati nel presente paragrafo non saranno oggetto di valutazione.

## 15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ogni lotto, la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara del lotto per il quale si concorre al netto dell'IVA. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Le predette indicazioni andranno rese anche come elementi di dettaglio a corredo dell'offerta economica in una dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo.

Inoltre, a corredo della documentazione sopra indicata, il concorrente dovrà allegare il Piano dei costi del lotto a cui partecipa, redatto in conformità alle Macro voci di spesa di seguito indicate e nel rispetto dei massimali indicati nell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto:

A-SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE RISULTATI			Importo
Attività di comunicazione e diffusione dei risultati			
Eventi di sensibilizzazione e formazione			
Altro.....			
<b>TOTALE MACROVOCE A</b>			
B-REALIZZAZIONE INTERVENTO		Monte Ore Totale    Costo orario	Importo
Operatori dell'accoglienza			

Psicologi per il sostegno individuale			
Valorizzazione risorse personali e orientamento al mercato del lavoro			
Mediatori culturale/linguistico			
Consulenti Legali			
Reperibilità h/24 notturni e festivi			
Altro.....			
<b>TOTALE MACROVOCE B</b>			
<b>C-DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO</b>	<b>Monte</b>		
	<b>Ore Totale</b>	<b>Costo orario</b>	<b>Importo</b>
Coordinatore e Responsabile, Monitoraggio e Valutazione			
Responsabile amministrativo			
Costi gestione e funzionalizzazione struttura			
Altro.....			
<b>TOTALE MACROVOCE C</b>			
<b>TOTALI</b>			
<b>TOTALE IMPONIBILE MACROVOCE A+B+C</b>			
<b>IVA</b>			
<b>TOTALE IMPONIBILE+IVA</b>			

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 16.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

Nr. criterio	Descrizione	Valore subcriterio D (Max)	Valore subcriterio Q (Max)	Valore subcriterio T (Max)	Valore criterio (Max)
1	Descrizione aggiornata del contesto locale con particolare riferimento ai dati in materia di violenza e discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e/o identità di genere con particolare riguardo alle condizioni di esclusione e marginalità	10	0	0	10
2	Esperienza pregressa e documentata del soggetto proponente in iniziative analoghe a quella in oggetto	10	0	0	10
3	Progetto gestionale (descrizione delle attività, con articolazione degli orari e giornate di attività)	20	0	0	20
4	Proposte relative alla progettazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione che dovranno essere un’opportunità per sperimentare pratiche di collaborazione, rispetto e partecipazione	5	0	0	5
5	Proposte relative alla progettazione e realizzazione di seminari/incontri di formazione che analizzino la tematica LGBTQIA2S+	10	0	0	10
6	Modello metodologico proposto per l’espletamento delle attività progettuali e coerenza con i bisogni dei destinatari	5	0	0	5
7	Monitoraggio e valutazione delle attività: utilità e rispondenza degli strumenti di lavoro alle azioni progettuali e agli interventi di supporto eventualmente attivati e, complessivamente, l’efficacia ed efficienza del progetto complessivo e dei singoli progetti individuali.	5	0	0	5

8	Qualità nell'offerta delle risorse umane impiegate (titoli professionali e di esperienza) (allegare curriculum) in termini di anni di esperienza nel contrasto alle discriminazioni per identità sessuale e di genere e nell'assistenza alle persone LGBTQIA2S+ (un punto per ogni anno compiuto), modalità di organizzazione, metodologia e strumenti di lavoro	10	0	0	10
9	Proposte di modalità innovative/sperimentali e migliorative/integrative del progetto	10	0	0	10
10	Rete e partnership attivate (in relazione alla coerenza e qualità dei partner e alla pertinenza e validità dell'apporto di ciascun partner)	5	0	0	5
<b>Totale</b>		<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

## 16.2. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, il seguente metodo **Aggregativo Compensatore**:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

**Σn** = sommatoria.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo il metodo di seguito indicato. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Valutazione discrezionale - Griglia - Coefficiente		
<b>Non valutabile</b>	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio non sono affrontati o sono affrontati marginalmente o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	<b>0</b>
<b>Inadeguata</b>	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti	<b>0,2</b>

<b>Mediocre</b>	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	<b>0,4</b>
<b>Sufficiente</b>	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	<b>0,6</b>
<b>Buono</b>	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste	<b>0,8</b>
<b>Eccellente</b>	Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	<b>1,0</b>

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi. Sia la media provvisoria che la media definitiva sarà arrotondata alla terza cifra decimale.

Soglia di sbarramento: saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 50/90.

### 16.3. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione della proposta economica avviene attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite l'applicazione della seguente formula:

**$C_i$  (per  $A_i \leq A_{soglia}$ ) =  $X \cdot A_i / A_{soglia}$**

**$C_i$  (per  $A_i > A_{soglia}$ ) =  $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$**

Dove

**$C_i$** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**$A_i$** =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo

**$A_{soglia}$** = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

**$A_{max}$** = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

**$X$**  = 0,90



## 17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo entro tre giorni dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente per ciascun lotto, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, per ciascun lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede per ciascun lotto all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito/ disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dalla piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, per ciascun lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di n.7 giorni a far data dalla richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste dalla piattaforma, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria per ciascun lotto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, laddove si verifichi uno scostamento sostanziale dei costi della manodopera evidenziati nell'offerta economica, rispetto a quanto stimato nella base d'asta.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

A fini acceleratori, è facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte anormalmente basse.

## 22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si

procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Una volta proceduto all'aggiudicazione, la stazione appaltante chiede al soggetto individuato nella proposta di aggiudicazione di produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni, il titolo di disponibilità effettivo della sede operativa individuata per le attività del progetto e insistente nel Comune di Napoli (atto di proprietà, contratto di locazione, etc.).

Nel caso in cui l'operatore economico non provveda entro i termini prefissati a fornire la prova del possesso della sede gli sarà revocata l'aggiudicazione e la stazione appaltante provvederà allo scorrimento della graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto a seguito dell'aggiudicazione e nelle more della stipula dello stesso, così come previsto dall'art. 50 co. 6 del Codice.

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo la misura prevista dall'art. 53, comma 4 del Codice pari al 5% dell'importo contrattuale. (N.B. Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co.8 del Codice)

La garanzia definitiva potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità e secondo le previsioni di cui agli artt. 106 e 117, del Codice.

Ai sensi dell'art.17 comma 8, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Qualora la stazione appaltante, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge stessa.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel vigente Codice di Comportamento di questa stazione appaltante approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 01/03/2024, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO.

Le sanzioni sono previste all'art. 19 comma 7 di detto codice.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

La Ditta aggiudicataria si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni indispensabili per l'espletamento della prestazione.

L'appaltatore e il personale da questi impiegato nello svolgimento del servizio sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy nonché a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati sensibili contenuti nei Progetti Personalizzati degli utenti e comunque su ogni fatto o circostanza riguardante l'utenza di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

L'aggiudicatario è responsabile della protezione e del trattamento dei dati personali inerenti agli utenti di cui la stazione appaltante è titolare, ed è tenuto a tal fine ad operare nel pieno rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 e del Codice della Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo aggiornato con D.Lgs. n.101/2018 in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Per le finalità e gli effetti di cui al precedente comma l'appaltatore provvede in particolare a:

- accettare la nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio;
- comunicare alla stazione appaltante il nominativo del responsabile/i del trattamento dei dati



- personali contestualmente alla stipula del contratto e ad informarla di ogni eventuale successiva variazione o aggiornamento;
- adempiere agli obblighi in materia d'informativa e consenso laddove necessario, con particolare riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sensibili concernenti la salute degli utenti.

## 28. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

### 28.1. Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007. Gli artt. 2 e 8 del "Protocollo di Legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

#### PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli artt. 2 ed 8)

#### ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:
  - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
  - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;



g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto - legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

## ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

#### Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a carico del subfornitore.”

## **28.2. Patto di Integrità**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 21.12.2023 è stato approvato il nuovo Schema di “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. L'aggiudicatario del servizio accetta le previsioni del suddetto “Patto di Integrità” mediante sottoscrizione e deposito dello stesso tra la documentazione di gara.

## **28.3. Protocollo Sicurezza e Legalità nel settore degli appalti e subappalti**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 08/07/2024, modificata ed integrata dalla Deliberazione n. 396 del 03/10/2024, è stato approvato il Protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali finalizzato a promuovere la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni settore economico, nonché la tutela della legalità nell'ambito degli appalti pubblici. L'aggiudicatario del servizio accetta le previsioni del suddetto “Protocollo Sicurezza e Legalità nel settore degli appalti e subappalti” mediante sottoscrizione e deposito dello stesso tra la documentazione di gara.